

**ASSOCIAZIONE ITALIANA TRATTAMENTI SUPERFICIALI
ALLUMINIO**

AITAL

STATUTO

CAPITOLO 1° - Costituzione, Scopi

Art.1 È costituita, con sede a Cameri (NO), Strada Privata Ragni 13/15, l'Associazione Italiana Trattamenti Superficiali dell'alluminio. "AITAL" è la denominazione abbreviata.

Art.2 L'AITAL è retta dallo Statuto che ogni Socio si impegna di osservare.

Art.3 L'AITAL, che non ha fini di lucro, riunisce persone, aziende ed Enti nell'intento di perseguire, in campo nazionale ed internazionale, scopi culturali, informativi e formativi nel campo dei trattamenti superficiali dell'alluminio, nonché di sviluppo e di tutela delle categorie di operatori di processi e di tutti gli interessati ai trattamenti superficiali dell'alluminio.

CAPITOLO 2° - Soci

Art.4 I Soci Onorari sono persone fisiche, Associazioni, Istituzioni, etc., proposte all'Assemblea per acclamazione; essi sono scelti per particolari meriti e benemerienze.

I Soci Ordinari sono Aziende che gestiscono impianti di ossidazione anodica, di verniciatura e di altre finiture, ammesse dal Consiglio Direttivo dietro loro richiesta scritta. La richiesta deve essere motivata e corredata da un curriculum e da tutti gli elementi che il Consiglio Direttivo si riserva di chiedere.

I Soci Sostenitori sono Ditte, Società o Enti fornitori di impianti e/o prodotti interessanti l'ossidazione anodica, la verniciatura e altre finiture dell'alluminio,

ammessi dal Consiglio Direttivo dietro loro richiesta, così come previsto per i Soci Ordinari.

Le ditte associate avranno diritto a fregiarsi del titolo di Socio dell'Associazione Italiana Trattamenti Superficiali Alluminio - AITAL solo se in regola con il pagamento delle quote associative.

E' richiesto ai Soci di verificare ed eventualmente aggiornare i dati pubblicati sul sito e richiesti periodicamente dalla Segreteria, ivi compreso il nominativo di un Referente ufficiale.

Art.5 Tutti i soci Ordinari e Sostenitori in ambito assembleare hanno diritto di voto in numero pari ai propri siti produttivi iscritti.

Art.6 L'impegno di adesione del Socio Ordinario e Sostenitore è disciplinato dal seguente articolo 8 e la quota di adesione, le modalità di pagamento e le scadenze, verranno determinate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e faranno parte integrante del Regolamento. La quota del primo anno di iscrizione sarà proporzionalmente ridotta in base al tempo mancante alla fine dell'esercizio e dovrà essere versata all'atto della domanda di iscrizione all'Associazione.

Art.7 Il Socio che non sia in regola con il pagamento della quota, potrà essere radiato dall'AITAL, fermo il diritto dell'Associazione di ottenere il pagamento delle quote maturate.

Art.7 bis La quota associativa non può essere trasmessa né per atto tra vivi, né a causa di morte; essa non è rivalutabile.

Art.8 L'impegno annuale di adesione all'AITAL si intende tacitamente rinnovato; salvo dichiarazione di recesso del Socio, da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza annuale a mezzo posta elettronica certificata (aital@pec.it) o lettera raccomandata da inviare alla Segreteria dell'Associazione.

Art.9 I Soci possono essere radiati per motivata indegnità, o attività nociva o contraria agli scopi dell'AITAL. La radiazione, o altri provvedimenti disciplinari,

saranno motivati e proposti dal Consiglio Direttivo al Consiglio dei Probiviri che delibererà al riguardo. Contro il deliberato del Consiglio dei Probiviri, i Soci possono ricorrere, entro 15 giorni, all'Assemblea che sarà convocata appositamente dal Presidente e che deciderà in modo inappellabile.

Art.10 E' fatto obbligo ai Soci Ordinari di partecipare alle Assemblee ordinarie tramite il rappresentante designato o suo sostituto o attraverso la delega ad altri Soci. La mancata partecipazione ingiustificata in Assemblea Generale può essere motivo di espulsione dall'Associazione.

CAPITOLO 3° - Organi dell'Associazione: diritti, compiti e attività

Art.11 Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo (che comprende 12 Soci, tra cui il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione, e che ha la facoltà di nominare speciali Commissioni per compiti specifici);
- c) il Consiglio dei Probiviri;
- d) il Revisore dei Conti;
- e) la Segreteria.

Art.12 L'Assemblea dei Soci è formata dai Soci Ordinari e Sostenitori, in regola con il pagamento della quota associativa.

Essa è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta domanda da almeno 1/5 dei Soci.

I Soci Ordinari e Sostenitori che facciano domanda di convocazione dell'Assemblea, dovranno essere in regola con il pagamento delle quote associative. Le domande per la convocazione dell'Assemblea da parte dei Soci dovranno essere indirizzate al Presidente a mezzo posta elettronica certificata (aital@pec.it), recando la sottoscrizione dei Soci con espressa indicazione del o degli argomenti che si intendono sottoporre all'Assemblea.

Il Presidente o, in sua assenza o mancanza, il Vicepresidente, constatata la regolarità della richiesta ed il numero dei Soci sottoscrittori, entro 15 giorni dal

ricevimento, convocherà l'Assemblea con le modalità previste dall'art.17 lettera b) del presente Statuto. Qualora, invece, ravvisi irregolarità, comunicherà, sempre nel termine di 15 giorni, ad uno qualsiasi dei sottoscrittori, l'impossibilità di convocare l'Assemblea specificando i motivi. In caso di contrasto, la decisione è rimessa al Consiglio dei Probiviri, che giudicherà ex bono et aequo.

Il Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza o assenza, il Vicepresidente, presiederà l'Assemblea e nominerà un Segretario per redigere il relativo verbale.

Art.13 L'Assemblea elegge ogni tre anni in unica riunione, tra i rappresentanti dei Soci Ordinari e dei Sostenitori, i dodici [12] componenti il Consiglio Direttivo (di cui nove [9] scelti tra i Soci Ordinari e tre [3] tra i Soci Sostenitori). Per l'elezione dei tre Consiglieri rappresentanti di Soci Sostenitori vengono distribuite le tre liste seguenti:

1. Produttori di prodotti vernicianti
2. Produttori di prodotti chimici
3. Estrusori di alluminio, Produttori di barrette di poliammide, produttori di attrezzature ed impianti, produttori di resine, inchiostri, pigmenti, produttori di transfer per la sublimazione di inchiostri (più eventuali futuri soci sostenitori non contemplati tra questi)

Da ognuna delle tre liste suddette viene prescelto il candidato che raccoglie più voti. Se una o più liste non presenterà/anno neanche un candidato, sarà/anno nominato/i i consiglieri che, in assoluto, riceverà/anno il maggior numero di voti dopo il primo/i eletto/i nelle altre liste.

In concomitanza alle elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo vengono anche eletti i tre (3) componenti il Consiglio dei Probiviri e il Revisore dei Conti che può essere scelto anche fra persone esterne all'Associazione.

L'Assemblea delibera ogni anno sul bilancio precedente e vota il bilancio preventivo. Delibera sulle previsioni dell'attività sociale triennale e sui programmi di dettaglio annuale. Delibera sugli argomenti in base ai quali il Consiglio Direttivo o i Soci abbiano fatta o provocata la convocazione di Assemblea. Delibera sui provvedimenti e sanzioni disciplinari adottati dal Consiglio dei Probiviri nei confronti dei Soci.

Art.14 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza di oltre metà dei Soci, e in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quinto dei Soci, comprendendo le deleghe.

Le decisioni sono prese a maggioranza di voti dei Soci intervenuti in valida Assemblea.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, il Consiglio Direttivo, ivi compresi Presidente e Vicepresidente, non

ha diritto di Voto.

Art.15 I Soci Ordinari e Sostenitori non presenti in Assemblea, potranno delegare il proprio voto mediante una delega ad un Socio Ordinario o Sostenitore.

Ciascun Socio presente in Assemblea potrà esprimere, oltre al proprio voto, un massimo di tre voti per delega ricevuta da altrettante Aziende Associate.

Le deleghe devono pervenire alla segreteria dell'associazione con la modalità stabilita in fase di convocazione dell'Assemblea Generale, al più tardi 48 ore prima del giorno fissato per l'Assemblea.

Art.16 Le deliberazioni riguardanti modifiche allo Statuto e/o lo scioglimento dell'Associazione e/o attribuzione del patrimonio sociale, dovranno essere prese da un'Assemblea straordinaria convocata allo scopo.

L'Assemblea sarà valida con la presenza di almeno il 50% dei Soci comprendendo le deleghe, nel numero massimo di quattro per Socio presente. Le deliberazioni saranno prese con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei votanti.

Art.17 Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea tra i candidati ufficiali dei Soci, è composto dal Presidente dell'Associazione, dal Vicepresidente e da dieci (10) Consiglieri.

Di queste dodici (12) cariche di consigliere, nove (9) sono riservate a rappresentanti di ditte iscritte come soci ordinari e tre (3) a rappresentanti di ditte iscritte come soci sostenitori.

Le candidature per la carica di consigliere devono pervenire alla segreteria dell'Associazione con la modalità stabilita in fase di convocazione dell'Assemblea

Generale, al più tardi sette giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea Generale che nomina il Consiglio Direttivo.

Il Presidente ed il Vicepresidente, nominati a maggioranza dai membri del Consiglio Direttivo con votazione a scrutinio segreto, sono scelti tra tutti i consiglieri rappresentanti di soci ordinari (ditte di ossidazione anodica, di verniciatura e/o decorazione).

Il nuovo Consiglio Direttivo diventa operativo dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua nomina ed il mandato dura tre anni, fino al 31 dicembre del 3° anno.

Il nuovo Presidente eletto parteciperà comunque, ancora prima dell'inizio del suo mandato, alle riunioni del Consiglio Direttivo affiancando il Presidente uscente.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e, in caso di sua mancanza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione da inviarsi almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione. Nei casi di urgenza può avvenire mediante comunicazione da inviarsi almeno tre giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Nelle votazioni in ambito del Consiglio Direttivo, ciascun Consigliere ha diritto ad un voto e può avvalersi di una sola delega di un altro consigliere assente.

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo occorre sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica, comprese le deleghe; per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti; nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, lo/gli stesso/i verrà/anno sostituito/i dal primo non eletto dalle ultime votazioni assembleari nella corrispondente categoria e così via. Nel caso si esaurisca tale possibilità o la persona non eletta non dia la propria disponibilità, il Consiglio provvederà a reintegrare i componenti mancanti per cooptazione, sottoponendo quindi la sua deliberazione alla ratifica della prima Assemblea utile. I Consiglieri cooptati, se ratificati, restano in carica fino al termine del mandato del Consiglio nel quale sono stati cooptati. Se il numero dei Consiglieri si riduce di oltre la metà, si deve procedere alla convocazione dell'Assemblea per ricostituire il numero dei Consiglieri.

I Consiglieri decadono dal loro mandato alla cessazione del Consiglio Direttivo del quale sono venuti a far parte e/o se non rappresentano più la ditta associata dalla quale erano stati candidati.

Inoltre il Consiglio Direttivo ha facoltà di far decadere dalla loro carica i Consiglieri che non partecipino personalmente a tre riunioni per mandato, anche non consecutive, seppur giustificati.

In caso di dimissioni o scomparsa del Presidente e/o del Vicepresidente, il Consiglio Direttivo, previa integrazione del suo numero nel modo sopra indicato, eleggerà il nuovo Presidente e/o il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo provvede:

- a) A qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione relativa alla gestione dell'AITAL incluso il potere di firma e di delega sugli assegni (da parte del Presidente), eccettuate quelle delibere che sono di esclusiva competenza dell'Assemblea previste dall'Art.12;
- b) A convocare l'Assemblea dei soci e ad attuarne le delibere. Il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea mediante comunicazione sottoscritta dal Presidente o da chi lo sostituisca con indicato l'Ordine del Giorno, da spedirsi per via "fax" o per lettera raccomandata o mediante posta elettronica, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione;
- c) A promuovere ogni iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali;
- d) A compilare i bilanci annuali, preventivo e consuntivo;
- e) A stabilire le quote associative annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) A sottoporre e motivare al Consiglio dei Probiviri provvedimenti e sanzioni nei confronti dei Soci, nonché a sottoporre all'Assemblea l'eventuale ricorso contro il deliberato del Consiglio dei Probiviri;
- g) A comunicare la motivazione della nomina dei Soci Onorari;
- h) All'ammissione dei nuovi Soci Ordinari e Sostenitori;
- i) Alla scelta della sede sociale;
- j) Ad informare periodicamente l'Assemblea del lavoro svolto in attuazione dei programmi approvati. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza;
- k) A proporre all'Assemblea le modifiche statutarie.

Art.18 Il Consiglio dei Probiviri è composto da tre [3] membri, ed ha il compito di sorvegliare la corretta applicazione dello Statuto ed informare, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo sia su eventuali violazioni dello Statuto stesso sia su modifiche da apportare allo Statuto.

Inoltre deve dirimere le questioni tra l'associazione ed i Soci ed adottare i provvedimenti disciplinari, ivi compresa l'esclusione, nei confronti dei Soci, ai sensi dell'Art.9.

Art.19 Il revisore dei conti, composto da un (1) membro, è nominato dall'Assemblea ed ha il compito di sorvegliare e rivedere la gestione amministrativa dell'Associazione.

Art.19 bis La segreteria dell'associazione provvede alla gestione di tutte le attività dell'associazione ratificate in ambito dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo. Responsabile della Segreteria è il Segretario Generale che viene prescelto dal Consiglio Direttivo, dipende direttamente dal Presidente, provvede al coordinamento di tutte le attività dell'Associazione e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi dell'Associazione.

Art.20 I Membri del Consiglio Direttivo, compresi il Presidente e il Vicepresidente, sono rieleggibili e possono mantenere la loro carica per un numero illimitato di mandati, anche consecutivi.

Art.21 Tutte le cariche sociali sono gratuite.

CAPITOLO 4° - Patrimonio sociale e scioglimento dell'Associazione

Art.22 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi degli Associati, da eventuali donazioni e lasciti da parte di persone e Enti, nonché da pubblicazioni, archivio fotografico e cinematografico, biblioteche e, in genere, beni acquistati con i contributi sociali.

Art.22 bis Durante la vita dell'associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

Art.23 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvato dalla Assemblea Straordinaria, convocata allo scopo secondo le modalità previste dall'Art.16. La stessa Assemblea Straordinaria in caso di scioglimento stabilirà la devoluzione del patrimonio sociale. Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Esso, quindi, non potrà essere ripartito fra i Soci; eventuali passività saranno invece ripartite, pro quota fra tutti i Soci.

CAPITOLO 5° - Disposizioni generali

Art.24 Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci e l'associazione, saranno deferite e rimesse al Consiglio dei Probiviri, che giudicherà ex bono et aequo.

Art.25 Per quanto non è qui diversamente regolabile valgono le disposizioni di legge sulle Associazioni e il Regolamento interno approvato dall'Assemblea.